



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE *EX*ART. 30 D. LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31 DICEMBRE 2022

**RELAZIONE DI RICOGNIZIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
DICEMBRE 2022, N. 201 SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

SERVIZIO	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	SOGGETTO EROGATORE	SOGGETTO A REGOLAZIONE AUTORITÀ NAZIONALE/LOCALE
<p>Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati</p>	<p>Il bando di gara è stato pubblicato ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla G.U.U.E. del 21/01/2019, sulla G.U.R.I., V serie speciale - Contratti pubblici n. 9 del 21/01/2019, all'Albo pretorio dell'Ente sul profilo del committente www.srrcaltanissettaprovincianord.it, sulla piattaforma digitale presso l'ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale ("La gazzetta aste e appalti" del 25/01/2019 e "Italia oggi" del 25/01/2019), su n. 2 quotidiani regionali ("La Repubblica ed loc" del 25/01/2019 e "Milano Finanza ed loc" del 26/01/2019), sul profilo del committente http://www.srrcaltanissettaprovincianord.it/, sulla piattaforma digitale presso l'ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it.</p> <p>Il bando prevedeva la modalità di pubblico incanto e aggiudicazione all'offerta</p>	<p>impresa SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., Partita I.V.A. 02720250840, con sede in Agrigento nella Zona Industriale – Area ASI, lotto 97, quale impresa capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese SEA s.r.l. (mandataria) e TRAINA s.r.l. (mandante)</p>	<p>si</p>

	economicamente più vantaggiosa		
Relazione descrittiva del servizio	<p>Con scrittura privata del 7 Settembre 2020 è stato sottoscritto il contratto normativo per l'appalto dei servizi di igiene urbana dei tredici Comuni della S. R. R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, tra la stessa Società d'ambito e l'appaltatore aggiudicatario, costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese, SEA s.r.l. (mandataria) e Traina s.r.l. (mandante), per l'importo netto di euro 14.903.560,00 oltre I.V.A., per anni tre, eventualmente rinnovabile per anni due. Il predetto contratto normativo sottoscritto il 7/9/2020, redatto nella forma della scrittura privata, contiene le norme per la gestione e l'espletamento dei servizi di igiene urbana nei 13 Comuni della SRR Ato3 Caltanissetta Provincia Nord. Il costo netto d'appalto per il Comune di Mussomeli è risultato pari a € 1.993.503,60, I.V.A. inclusa, per anni tre, per un importo annuo di € 664.501,20 IVA 10% inclusa e spese a vario titolo riportate nel quadro economico del progetto, eventualmente rinnovabile per anni due agli stessi patti e condizioni iniziali. L'art. 15, comma 1, della L.R. n. 9/2010 prevede la stipula di "... un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei Comuni della parte di servizio relativa al territorio dei Comuni stessi". Il medesimo art. 15 contempla, inoltre, la stipula di un contratto tra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni con la verifica sull'esatto adempimento del contratto, anche mediante la collaborazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), del R.U.P. e dei propri tecnici incaricati per la sorveglianza. Con la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 10.12.2020, si è approvato lo schema di contratto di impresa per l'affidamento per anni 3 (tre), eventualmente prorogabile per ulteriori anni 2(due), dei Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, e servizi accessori, nel territorio del Comune di Mussomeli, facente parte dell'A.T.O. 3 Caltanissetta Provincia Nord - tra questo Ente e l'impresa SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., Partita I.V.A. 02720250840, con sede in Agrigento nella Zona Industriale – Area ASI, lotto 97, quale impresa capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese SEA s.r.l. (mandataria) e TRAINA s.r.l. (mandante) per l'importo annuo di € 664.501,20, I.V.A. 10% inclusa, e si è dato, altresì, mandato al Dirigente dell'Area Tecnica di procedere a tutte le incombenze successive. Con la deliberazione della</p>		

Giunta comunale n. 178 del 10.12.2020 è stato individuato il R.U.P. per i "Servizi di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, nel territorio del Comune di Mussomeli, nella figura dell'Ing. Carmelo ALBA. In data 15.12.2020, con n. 2002 di Rep., è stato sottoscritto tra il Comune di Mussomeli ed il R.T.I. Raggruppamento Temporaneo di Imprese: SEA s.r.l. (mandataria) e TRAINA s.r.l. (mandante), il contratto per l'affidamento dei Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, ai sensi dell'All. 1 (Criteri Ambientali Minimi) approvato con Decreto ministeriale 13 Febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e servizi accessori nel territorio del Comune di Mussomeli, compreso nell'ATO 3 Caltanissetta Provincia. Il nuovo servizio ha avuto effettivo inizio il 02/01/2021, con conclusione triennale fissata per il 31 dicembre del 2023. L'articolo 8 del contratto normativo, sottoscritto dalla SRR ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord il 7 settembre 2020, prevede, "Il termine per portare a compimento il servizio è stabilito in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio, eventualmente prorogabili per ulteriori anni 2 (due) ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e della SRR ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord.". Il Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto all'articolo 5 prevede che "Il Contratto stipulato a corpo ha durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio affidato, eventualmente rinnovabili per anni 2 (due) ed una sola volta. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'esercizio di tale facoltà è subordinato:

1. Al raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 65% in tutti i comuni oggetto del servizio, almeno nell'anno precedente a quello nel quale è esercitata la facoltà di rinnovo;
2. All'applicazione di penali non superiori al 5% del valore dell'appalto riferito al primo triennio oggetto di affidamento;
3. Al permanere dell'interesse pubblico prevalente";

La relazione del responsabile dell'area tecnica della S. R. R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, sottoscritta il 22 giugno 2023, riferisce che sono state verificate positivamente tutte le condizioni della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (Gestione

integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), per le ipotesi di proroga del contratto di servizio. Con la nota del 26 settembre 2023, protocollo 6203, la S. R. R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, ha comunicato che l'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 19 settembre 2023, non ha rilevato motivi per non procedere alla prosecuzione contrattuale. Ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, " ...La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario". Tale decisione della SRR ATO3 è stata comunicata entro il 30 settembre 2023. È disponibile agli atti la relazione della S.R.R. ATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD, prot.n.20647/2023, avente ad oggetto "Revisione periodica del prezzo art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto ed art. 6 Contratto Normativo - Anno 2022 - Anno 2023". L'importo del canone annuo aggiornato risulta essere di € 1.319.675,40, oltre I. V. A. al 10%, per anni due con decorrenza 01.01.2024 La Giunta comunale con deliberazione n. 163 del 29 dicembre 2023, a seguito di proposta formulata dall'ufficio, ha ritenuto necessario, anche al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene ambientale, procedere all'approvazione della proroga del contratto di servizio, repertorio 2002 del 15.12.2020, per ulteriori due anni dalla scadenza del 31 dicembre 2023. Tale decisione è stata adottata anche in considerazione del fatto che la spesa complessiva per il periodo di durata del contratto (anni due), decorrenti dal 1 gennaio 2024, è definita in euro 1.319.675,40, oltre I. V. A. al 10%, per un importo annuo di euro 659.838,72, oltre I. V. A. al 10%, e che la stessa deve essere coperta con le somme che verranno incamerate dal Comune per il servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso la bollettazione TARI. Dette somme (servizi la cui copertura finanziaria è assicurata con i proventi derivanti dalla TARI) saranno allocate nel bilancio di previsione di questo Ente Locale. Tale decisione amministrativa risulta in linea con l'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), rubrica "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" secondo il quale per "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia", ai sensi dell'articolo 226, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in

	materia di contratti pubblici).
Andamento dal punto di vista economico	<p>Il contratto, in linea con il progetto, prevede la gestione del servizio di igiene urbana il cui importo ammonta a lire 1.993.503,60, IVA inclusa.</p> <p>Il soggetto affidatario viene remunerato con le somme previste nel bilancio secondo le regole di tassazione sui rifiuti (TARI), imposte gravanti sui contribuenti in favore del Comune di Mussomeli.</p>
Efficienza e qualità del servizio	Il servizio è svolto regolarmente e non sono conosciute segnalazioni di contestazione da parte degli utenti del TPL
Rispetto degli obblighi indicati nel contratto	Il soggetto affidatario rispetta gli obblighi contrattuali posti a suo carico
sistema di monitoraggio - controllo	Il controllo sull'andamento del servizio è intestato all'Area tecnica del Comune di Mussomeli
Articolo 17, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201: affidamento a società <i>in house</i>	Non attinente
Considerazioni finali	Il servizio viene svolto regolarmente e risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non producendo refluenze negative sugli equilibri di bilancio del Comune.

**RELAZIONE DI RICOGNIZIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
DICEMBRE 2022, N. 201 SUL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

SERVIZIO	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	SOGGETTO EROGATORE	SOGGETTO A REGOLAZIONE AUTORITÀ NAZIONALE/LOCALE
Servizio "trasporto pubblico locale"	Atto impositivo ex articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) 23-10-2007 n. 1370/2007 - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70	A. T. M. Azienda Trasporti di Maida A. & C. sas con sede legale in Mussomeli	si
Relazione descrittiva del servizio	L'azienda A.T.M. Azienda Trasporti di Maida A. & C. sas con sede legale in Mussomeli, Piazzale Stadio, s.n., è stata individuata quale concessionaria		

del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano di competenza del Comune di Mussomeli dal 1989, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 11/05/1989, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Tale azienda è stata concessionaria del citato servizio ininterrottamente fino all'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. L'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ha disposto che, nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai Comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, fossero trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore dalla data di entrata in vigore della citata legge. Con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 199 del 10 giugno 2009, è stato dato mandato al Dipartimento Trasporti di procedere alla proroga dei contratti di servizio di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) in corso per un periodo pari ad anni cinque. Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti del 10 agosto 2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 38 del 14 agosto 2009, è stata data attuazione alle indicazioni contenute nella sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n.199, prorogando di anni cinque la data di scadenza dei contratti di servizio in essere. Con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità/Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.3000/S1 del 30 novembre 2017, è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che i contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, di cui all'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 - vigenti al 31 dicembre 2017 - fossero prorogati dall'1 gennaio 2018 fino al termine ultimo previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (C.E.) 23 ottobre 2007, n. 1370 e ciò prescrivendo, altresì, appositi sistemi per il controllo del servizio, nonché

per la gestione ed il controllo finanziario dei relativi contratti. Con nota prot. n. 59143 del 28 novembre 2017- agli atti il 14 dicembre 2017 al prot. n. 54377 - l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 1 Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale Aereo e Marittimo ha reso noto ai vari Comuni interessati - tra i quali anche il Comune di Mussomeli - ex l'art. 15 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 - pubblicata nella G.U.R.S. n. 20 del 12 maggio 2017 - ha stabilito che la scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, stipulati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2015, n.19, vengono prorogati con termine ultimo previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (C.E.) 23 ottobre 2007, n.1370/2007 e, dunque, alla data del 2 dicembre 2019. Con la medesima nota, i Comuni sono stati, tra l'altro, invitati ad adottare i relativi atti di proroga in conformità alle prescrizioni di cui al citato Regolamento n. 1370/2007. In applicazione di detti provvedimenti sono stati stipulati:

- contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale rep. n. 1590 del 25 settembre 2007 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, Sezione staccata di Mussomeli al n. 192 Serie II°- Atti privati del 26 settembre 2007;

- atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale, sottoscritto in data 8 ottobre 2013 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, Sezione staccata di Mussomeli in data 22 ottobre 2013 al n. 3673 serie 3° atti privati;

- atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale, sottoscritto in data 27 febbraio 2017, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, Sezione Staccata di Mussomeli in data 28 febbraio 2017 al n.254;

- atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale,

sottoscritto in data 28 dicembre 2017, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, Sezione Staccata di Mussomeli in data 29 dicembre 2017 al n. 1613;

- atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale, sottoscritto in data 15 luglio 2021, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 16 luglio 2021 al n. 2179 che proroga la scadenza del contratto di affidamento provvisorio del trasporto pubblico locale al 30 aprile 2022.

La circolare prot.n.45921 del 09/08/2022, avente ad oggetto "Effetti dichiarazione incostituzionalità dell'art. 13 della L.R. 13/2019 - Delibera Corte dei Conti n.113/2022GEST- Atto di costituzione in mora" diramata dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha reso noto alle Amministrazioni Comunali:

a) La cessazione dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere extraurbano, disposti ai sensi dell'art.27 della L.R. n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della caducazione dell'art. 13 della L.R. n. 13/2019 che ne ha disposto la proroga, in esito alla dichiarazione di incostituzionalità effettuata con sentenza della Corte Costituzionale n. 16 dell'11/02/2021, pubblicata in GU n. 7 del 17/02/2021 e della inapplicabilità dell'art. 92, comma 4 ter, del D.L. n. 18/2020;

b) Il pronunciamento della Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in occasione del giudizio di parifica sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 con delibera n. 113/2022/GEST, in ordine alla irregolarità della spesa effettuata dal Dipartimento Regionale stesso per il settore del trasporto pubblico locale a carattere extraurbano per effetto della retroattività della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 13 della L.R. 13/2019, con il quale il Legislatore Regionale ha disposto la ulteriore proroga degli affidamenti provvisori dei servizi di trasporto di cui all'art. 27

della L. R. n. 19/2005, contestando, altresì la successiva applicazione dell'art. 92, comma 4-ter, del D.L. n. 18/2020 effettuata da detto Dipartimento ai propri contratti di servizio a carattere extraurbano, in quanto la procedura di gara aperta per l'affidamento dei citati servizi non era attivata antecedentemente all'entrata in vigore della norma statale.

L'importo del corrispettivo netto per le annualità 2023 e 2024 non supera la soglia per gli affidamenti diretti di servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 [$€ 59.115,75 \times 2 = € 118.231,50 < 139.000,00$ (art. 50 della L. n. 108/2021)]. Tale costo del servizio è stato quantificato, in via presuntiva, in misura notevolmente inferiore ai costi standard dei servizi di cui al Decreto ministeriale n. 157 del 28 marzo 2018 ($38.493 \text{ km} \times 1,615^* \text{ Euro/km} = 62.166,20$) e pertanto le somme annualmente erogate (Euro 59.115,75) per il servizio di trasporto pubblico locale rientrano nei parametri dell'indennizzo *ex art.* 2041 del codice civile.

Fatta salva la rideterminazione di cui all'art. 14 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, il servizio su gomma a carattere urbano riveste carattere indifferibile di pubblica utilità. Il servizio erogato si svolge a tutela delle esigenze di mobilità della collettività e al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico, imponendo la necessità di garantire l'urgente esecuzione senza soluzione di continuità.

L'art. 5, comma 5, del Reg. Com. 1370/2007 - Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 di 14.12.2012. pag. 32) dispone: " L'autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza il caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. Il periodo in relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati o imposti con provvedimenti di

	<p>emergenza non supera i due anni."</p> <p>Con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Mussomeli si è provveduto ad affidare per l'annualità 2023, prorogabile al 2024, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, il servizio di TPL imponendo le medesime condizioni contrattuali vigenti per il 2022 (ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento n.1370/2007, con decorrenza 01/01/2023 e sino all'affidamento a nuovo gestore, individuato a seguito di procedura di gara e, comunque, per un periodo non superiore ad anni 2 (due) dal presente atto, la proroga consensuale del servizio del TPL su gomma, con contributo, esclusivamente, regionale, effettuata dalla Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida A. & C. sas, con sede legale in Mussomeli, Piazzale Stadio, s.n. , garantendo il programma di esercizio di cui al contratto già in essere cessato per effetto della caducazione ex art. 13 della L.R.13/2019 e ss.mm.ii., che ne ha disposto la proroga, in esito alla dichiarazione di incostituzionalità giusta sentenza n.16 dell'11/02/2021 della Corte Costituzionale, provvedendo quindi all'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale. Lo stesso atto riconosce per lo svolgimento del servizio sopra menzionato la compensazione finanziaria nella misura massima stabilita e decretata dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – adeguata all'ISTAT e comprensiva di IVA al 10% oltre il saldo del 4% dell'importo annuo del trasferimento destinato al servizio pari ad Euro 59.115,75 a titolo di contributo regionale per il trasporto pubblico locale.</p>
<p>Andamento dal punto di vista economico</p>	<p>L'affidamento è operato per l'annualità 2023, prorogabile per l'anno 2024, riconoscendo per lo svolgimento del servizio sopra menzionato, la compensazione finanziaria nella misura massima stabilita e decretata dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – adeguata all'ISTAT e comprensiva di IVA al 10% oltre il saldo del 4% dell'importo</p>

	annuo del trasferimento destinato al servizio pari ad Euro 59.115,75 a titolo di contributo regionale per il trasporto pubblico locale.
Efficienza e qualità del servizio	Il servizio è svolto regolarmente e non sono conosciute segnalazioni di contestazione da parte degli utenti del TPL
Rispetto degli obblighi indicati nel contratto	Il soggetto affidatario rispetta gli obblighi contrattuali posti a suo carico
sistema di monitoraggio controllo	Il controllo sull'andamento del servizio è intestato all'Area tecnica del Comune di Mussomeli
Articolo 17, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201: affidamento a società <i>in house</i>	Non attinente
Considerazioni finali	Il servizio viene svolto regolarmente e risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non producendo refluenze negative sugli equilibri di bilancio del Comune.

**RELAZIONE DI RICOGNIZIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
DICEMBRE 2022, N. 201 SUL SERVIZIO "LUCI VOTIVE".**

SERVIZIO	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	SOGGETTO EROGATORE	SOGGETTO A REGOLAZIONE AUTORITÀ NAZIONALE/LOCALE
Servizio "luci votive"	Licitazione privata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 2.2.1973, n. 14	Società "SAIE s.r.l.", avente sede in Casciago (VA), codice fiscale e partita IVA 00511040123	
Relazione descrittiva del servizio	<p>In data 12 luglio 2000 è stato stipulato il "contratto per la costruzione e gestione dell'impianto lampade votive elettriche nel cimitero comunale" del Comune di Mussomeli. Il contratto è stato stipulato a conclusione di una procedura di gara a licitazione privata, esperita ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e avviata nei primi mesi dell'anno 2000. L'unica ditta partecipante è stata la società "SAIE s. r. l." avente sede in Casciago (VA), codice fiscale e partita IVA 00511040123 che ha offerto una percentuale complessiva del 15,75% a favore del Comune di Mussomeli sull'incasso annuo derivante dai canoni di abbonamento.</p> <p>La durata della concessione è stabilita in 30 anni con decorrenza dalla data del contratto.</p>		
Andamento dal punto di vista economico	<p>Il contratto, in linea con il progetto, prevede la manutenzione degli impianti il cui importo ammonta a lire 510.803.040, IVA esclusa, nonché la realizzazione di nuovi impianti per lire 152.607.745, IVA esclusa, per un importo complessivo di lire 663.410.785 (euro 342.623,08).</p>		

	Il soggetto affidatario ha regolarmente versato in favore del Comune di Mussomeli le somme spettanti.
Efficienza e qualità del servizio	Allo stato attuale l'affidatario della concessione ha rispettato quanto offerto in sede di gara, ponendo in essere con efficienza e qualità quanto proposto con la presentazione dell'offerta di gara. Il servizio è stato svolto nel rispetto delle previsioni del capitolato di concessione.
Rispetto degli obblighi indicati nel contratto	Il servizio "luci votive" è disciplinato dal contratto stipulato il 12 luglio 2000 e prevede i seguenti obblighi a carico del soggetto affidatario: - costruzione e gestione dell'impianto lampade votive elettriche nel cimitero comunale. Il contratto prevede a carico del soggetto affidatario gli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti e di sicurezza nei luoghi di lavoro
sistema di monitoraggio controllo	Il controllo sull'andamento del servizio è intestato all'Area tecnica del Comune di Mussomeli
Articolo 17, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201: affidamento a società <i>in house</i>	Non attinente
Considerazioni finali	Il servizio viene svolto regolarmente e risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non producendo refluenze negative sugli equilibri di bilancio del Comune.